



Il Commissario Straordinario

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art.1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “*Legge quadro in materia di formazione professionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “*Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)*” per quanto applicabile;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull’occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

CONSIDERATA la Raccomandazione del 22 aprile 2013 del Consiglio Europeo sull’istituzione di una Garanzia per i Giovani;

VISTO il “*Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani*” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n.

8927 del 18 dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “*Iniziativa Occupazione Giovani*”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell’11 luglio 2014, modificata dalla Decisione C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017, a titolarità dell’ANPAL;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Regolamento 679/2016 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATA la Convenzione stipulata in data 12.03.2018 tra dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e Unioncamere per dare attuazione al Progetto “*Crescere in Digitale*”- II edizione 2018-2020 e che disciplina i rapporti tra le parti – anche in collaborazione con Google;

CONSIDERATO il progetto “*Crescere in digitale*” – GIFTED: Giovani per le imprese attraverso Formazione e Tirocini sull’Economia Digitale, II edizione: 2018-2020, presentato da Unioncamere e approvato dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro con D.D. DD 370 del 18/09/2018;

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto su indicato sono state rese disponibili risorse complessive pari a Euro 19.899.142,19 a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “*Iniziativa Occupazione Giovani*” – CCI 2014IT05M9OP001, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione Giovani NEET”, priorità di investimenti 8ii;

CONSIDERATA l’esigenza di uno specifico servizio accessorio di assistenza tecnica per garantire il regolare svolgimento del progetto “*Crescere in digitale*” – GIFTED: Giovani per le imprese attraverso Formazione e Tirocini sull’Economia Digitale, II edizione: 2018-2020;

CONSIDERATO che Unioncamere con nota prot. 0002838/U del 04/02/2019 ha presentato una prima versione del progetto accessorio “Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l’attuazione del progetto Crescere in Digitale- seconda edizione” e con nota prot. 5699 del 09.05.2019 ha trasmesso la versione definitiva del progetto accessorio “Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l’attuazione del progetto Crescere in Digitale” seconda edizione, il quale, esaminato da ANPAL, risulta confacente allo scopo e correttamente formulato;

CONSIDERATO che in data 17 luglio 2019 è stato approvato l’Addendum alla Convenzione

del 12-03-2018 fra ANPAL e UNIONCAMERE con il quale le parti adottano il progetto accessorio “Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto Crescere in Digitale”;

CONSIDERATO che le attività integrative risultano, per oggetto e funzione, ammissibili a finanziamento a valere sul PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”;

CONSIDERATO che con nota n.prot.5970 del 15 marzo 2021 sono state rimodulate le tempistiche del progetto “Crescere in Digitale- Seconda edizione ” il cui termine prorogabile per la presentazione del rendiconto finale è fissato al 30.09.2023;

VISTO il rinnovo della Convenzione fra ANPAL e Unioncamere alla data del 31.12.2023 per la realizzazione delle attività del progetto su indicato;

CONSIDERATO che in data 26 novembre 2021 con nota n.prot.19248 è stato presentato un nuovo progetto di Assistenza Tecnica al progetto Crescere in Digitale- GIFTED – Giovani per le Imprese attraverso Formazione e Tirocini sull'Economia Digitale” seconda edizione – Annualità 2022-2023;

DECRETA

ARTICOLO 1

Il presente Decreto impegna a favore di Unioncamere le risorse di cui al successivo articolo 2, per l'attuazione del Progetto di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione della seconda edizione di “Crescere in Digitale GIFTED: Giovani per le Imprese attraverso Formazione e Tirocini sull'Economia Digitale” II edizione 2022-2023, approvato con nota n.prot.11997 del 14.09.2022.

Il progetto approvato costituisce parte integrante del presente Decreto.

ARTICOLO 2 – Impegno

Per la realizzazione del Progetto di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione della seconda edizione del progetto Crescere in Digitale 2018/2020 è impegnato un importo complessivo di Euro € 372.130,90 (trecentosettantaduemilacentrotrenta/90) sul Programma Operativo Nazionale SPAO “*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*” a valere sull'Asse “Assistenza Tecnica”.

ARTICOLO 3 – Programmazione e realizzazione delle attività

Le attività, come da progetto allegato, in stretta connessione con il Progetto “Crescere in Digitale 2.0”, si realizzeranno dal 01.01.22 e si concluderanno il 31.12.2023.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento, al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt.112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

ARTICOLO 4 - Rimodulazioni del Progetto

Unioncamere in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui al precedente articolo 4, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. L'ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 4 per la rendicontazione delle spese, improrogabilmente stabiliti per ciascuna annualità al 30 giugno dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Le rimodulazioni finanziarie del progetto devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di Unioncamere, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

ARTICOLO 5 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'ANPAL provvederà ad erogare il contributo di cui all'articolo 2 del presente decreto con le modalità di seguito specificate:

1. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Unioncamere, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino al 90% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art. 130 Reg.1303/2013;
2. A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 6, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL, con cadenza trimestrale, domande di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e

trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni.

Tutti i documenti dovranno essere inseriti da Unioncamere nel Sistema Informativo SIGMA-SPAO.

Con cadenza trimestrale, Unioncamere dovrà trasmettere anche una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività corredata, dei relativi rilasci / output di progetto.

Tale documentazione dovrà essere inviata all'ANPAL entro i 20 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

Fermo restando quanto stabilito al punto 1, i rimborsi da parte dell'Agenzia avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA-SPAO.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese relative alle attività realizzate sarà comunque subordinato all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo articolo 6.

ARTICOLO 6 – Verifiche e chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

A seguito di detta acquisizione, ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria;

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Agenzia procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'articolo 5.2.

ARTICOLO 7 – Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le pertinenti disposizioni civilistiche e fiscali nazionali, la documentazione giustificativa delle spese in originale prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. n. 1303/2013, al quale integralmente si rinvia, e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 8 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Unioncamere dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento al fine di poter consentire in ogni momento la definizione delle disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà altresì consentire di poter dimostrare il metodo di ripartizione congrua dei costi indiretti e di funzionamento, tra le diverse attività svolte. A tal fine Unioncamere dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

ARTICOLO 9 – Irregolarità

Unioncamere si impegna a segnalare tempestivamente all'Agenzia eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Agenzia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 10 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate dal FSE, Unioncamere dovrà fornire all'Autorità di Gestione:

- Le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA-SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del Programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui al presente Decreto;
- Tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- Ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 11 – Previsioni di spesa

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, Unioncamere si impegna ad inviare a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'ANPAL.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

ARTICOLO 12 – Comunicazioni ufficiali di Progetto

Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. Tutta la documentazione e le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere condivise con l'ANPAL e dovranno essere redatte tenendo conto di quanto previsto nelle Linee guida per la comunicazione del PON SPAO.

ARTICOLO 13 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

ANPAL e Unioncamere si impegnano a effettuare il trattamento delle informazioni, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e secondo il dettato del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da Unioncamere nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

ARTICOLO 14 - Divieto di doppio finanziamento

Unioncamere garantisce che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 15 – disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Nell'ambito del presente Decreto, ANPAL e Unioncamere tratteranno i dati personali relativi ai dipendenti e collaboratori esterni della controparte. Tali dati saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per (i) l'esecuzione di quanto previsto dal progetto approvato con il presente decreto; (ii) per le correnti finalità amministrativo-contabile, (iii) per assolvere a tutti i requisiti normativi cogenti. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Anpal, in particolare, tratterà i dati personali di dipendenti / collaboratori esterni di Unioncamere ai fini delle necessarie verifiche relative al processo di rendicontazione previste dalla normativa comunitaria relativa alla programmazione del FSE 2014-2020. Ai fini di tali verifiche sarà necessario per ANPAL trattare i dati personali necessari per identificare in maniera univoca i dati inerenti i soggetti di cui Unioncamere chiederà il rimborso delle spese nell'ambito del progetto.

ARTICOLO 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Commissario Straordinario
Raffaele Tangorra
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*